



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

Fasc. n. 1334/2020/Area I

Data del protocollo

Via pec

AI SIGG.RI SINDACI

LORO SEDI

AL SIG.PRESIDENTE
CAMERA DI COMMERCIO

ASCOLI PICENO

OGGETTO: D.L. 17 marzo 2020, n.18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Disposizioni concernenti il tempo dei procedimenti e le validità delle autorizzazioni di polizia.

Il Ministero dell'Interno con circolare n. 557/PAS/U/003568/10089(1) del 19/03/2020 ha fornito le direttive in merito al tempo dei procedimenti e la validità delle autorizzazioni di polizia in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – Edizione Straordinaria n.70 del 18 marzo u.s., è stato pubblicato il D.L. 17 marzo 2020, n.18, varato dal Governo, da un lato, per potenziare il Servizio sanitario nazionale, le cui strutture sono fortemente impegnate per il contenimento dell'epidemia da "COVID-19", dall'altro per garantire, in questa congiuntura, un adeguato sostegno a famiglie, lavoratori ed imprese. Si tratta di un pacchetto particolarmente ampio di misure, alcune delle quali riguardano, in maniera trasversale, l'intero spettro dell'azione della pubblica amministrazione e dell'economia.

Si iscrive in questi termini anche l'art.103 del D.L. n.18/2020, il quale sancisce:

- a) La sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi che risultano pendenti, alla data del 23 febbraio scorso – giorno in cui è stata adottata la dichiarazione del presente stato di emergenza – o successivamente ad essa;
- b) La proroga al 15 giugno p.v. del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, giunti a scadenza o destinati a scadere nel periodo compreso tra il 31 gennaio u.s. ed il 15 aprile p.v.



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

La disposizione – la cui portata generale è stata puntualmente illustrata nella menzionata direttiva del Gabinetto – è destinata a dispiegare i suoi effetti anche con riguardo al “comparto” delle autorizzazioni di polizia.

Su questa base, si deve ritenere che il ripetuto art. 103, comma 1, del D.L. n.18/2020, dispieghi i suoi effetti con riguardo a tutti i procedimenti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, siano essi di pertinenza delle Autorità centrali, provinciali e locali di p.s., ovvero trasferiti alla competenza dei Comuni e di altre Autonomie territoriali in base agli interventi legislativi di decentramento di funzioni succedutesi nel tempo, che trovano la propria principale fonte di riferimento nell’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e negli articoli dal 161 al 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998,n.112.

Va sottolineato come la nuova moratoria riguarda innanzitutto, l’intero spettro dei procedimenti amministrativi destinati a concludersi con l’adozione di un provvedimento di forma espressa.

La moratoria stabilita dall’art.103, comma 1, del D.L. n.18/2020 si applica, inoltre, ai termini stabiliti per la formazione della volontà della Pubblica Amministrazione attraverso il cd. “silenzio significativo”

Per effetto di tale disposizione, sono dunque sospesi, nel sistema governato dalla legislazione di pubblica sicurezza, le fattispecie sottoposte ai regimi amministrativi:

- a) della SCIA di cui all’art.19 della legge 7 agosto 1990,n.241 (si pensi, ad esempio, alle attività delle strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi balneari che sono ricondotti al regime della SCIA ai sensi delle voci n.75 e 76 dalla Tabella A acclusa al D.Lgs. 25 novembre 2016,n.222);
- b) del silenzio-assenso;
- c) del silenzio-rigetto (si pensi, ad esempio, agli effetti derivanti dal silenzio serbato dall’Amministrazione sulle istanze di accesso (art.25 della legge 241/1990) e sui ricorsi gerarchici al Prefetto).

Come si è detto, la moratoria stabilita dal ripetuto art.103, comma 1, del D.L. n.18/2020 si applica ad una gamma di termini amministrativi che ricomprende sostanzialmente tutte le possibili tipologie.

Ricadono in questo contesto anche i termini assegnati all’interessato per la presentazione di eventuali osservazioni in merito ai preavvisi di rigetto adottati ai sensi dell’art.10-bis della legge 241/1990.

Conseguentemente, i tempi dell’azione amministrativa dovranno essere rideterminati in relazione a ciascun procedimento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) Se il procedimento è iniziato prima del 23 febbraio u.s., occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di inizio del procedimento fino allo stesso 23 febbraio u.s. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 aprile p.v.;
- b) Se il procedimento è stato avviato in un periodo compreso dal 23 febbraio al 15 aprile, il termine comincerà a decorrere dallo stesso 15 aprile.



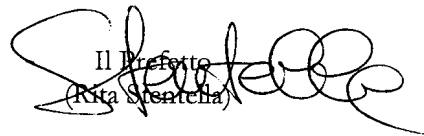
Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

Quanto premesso, si chiede alle SS.LL. di impartire conformi direttive ai dipendenti Uffici al fine di favorire la corretta applicazione delle disposizioni ivi contenute.

Analogamente si chiede al Presidente della Camera di Commercio di rendere edotte le diverse Associazioni rappresentative delle categorie economiche che operano nei diversi ambiti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza.

Il Prefetto
(Rita Spentola)



fr